

# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

## PREMESSA

Il presente documento contiene le Condizioni Generali di Acquisto, le quali regolano i contratti di fornitura derivanti da ordini emessi da RWM ITALIA S.p.A. per l'acquisto di beni.

## INDICE DEGLI ARTICOLI

Acronimi e Definizioni .....	2
Art. 1 Documenti contrattuali e validità del Contratto .....	2
Art. 2 Accettazione dell'Ordine .....	2
Art. 3 Condizioni e termini di consegna dei Prodotti. Passaggio dei rischi e del titolo di proprietà .....	2
Art. 4 Prodotti consegnati in eccesso .....	3
Art. 5 Imballaggio ed etichettatura dei Prodotti.....	3
Art. 6 Documentazione e certificazioni relative ai beni oggetto di Ordine.....	3
Art. 7 Ritardata consegna dei Prodotti. Penali.....	3
Art. 8 Prodotti soggetti a prova o collaudo da parte dell'Acquirente .....	3
Art. 9 Prezzi.....	4
Art. 10 Fatturazione.....	4
Art. 11 Termini e modalità di pagamento.....	4
Art. 12 Garanzia di buon funzionamento.....	4
Art. 13 Altre garanzie .....	5
Art. 14 Danni a terzi da Prodotti difettosi .....	5
Art. 15 Diritti di terzi.....	5
Art. 16 Comodato di attrezzature, strumenti, apparecchiature, software dell'Acquirente .....	5
Art. 17 Clausola di riservatezza .....	5
Art. 18 Accesso agli impianti del Fornitore .....	6
Art. 19 Forza maggiore .....	6
Art. 20 Sospensione del Contratto.....	6
Art. 21 Divieto di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti .....	6
Art. 22 Divieto di sub-fornitura .....	7
Art. 23 Autorizzazioni del Fornitore.....	7
Art. 24 Clausola risolutiva espressa .....	7
Art. 25 Procedure concorsuali e condizioni di insolvenza. Facoltà di recesso.....	7
Art. 26 Codice Etico e Modello Organizzativo dell'Acquirente .....	7
Art. 27 Trattamento dei dati personali.....	7
Art. 28 Divieto di opporre eccezioni .....	7
Art. 29 Comunicazioni ai fini dell'esecuzione del Contratto .....	7
Art. 30 Legge applicabile .....	7
Art. 31 Risoluzione delle controversie .....	7

## Acronimi e Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, i termini e le locuzioni sotto riportate avranno il significato di seguito specificato:

1. **Acquirente o RWM:** RWM ITALIA S.p.A., con sede in 25016 Ghedi (BS), Via Industriale 8/d, cod. fisc. e num. iscriz. Registro Imprese Brescia 031886560985.
2. **CGA:** per brevità, le presenti Condizioni Generali di Acquisto.
3. **Condizioni Speciali:** le condizioni contrattuali concordate in aggiunta o in deroga alle previsioni contenute nelle CGA.
4. **Contratto(i):** l'accordo stipulato per la fornitura di beni o – in dipendenza del contesto entro il quale il termine è utilizzato – i documenti contrattuali che contengono la disciplina di detto accordo.
5. **DDT:** per brevità, il documento di trasporto.
6. **Fornitore:** il contraente che fornisce beni all'Acquirente.
7. **Ordine(i):** l'ordine di acquisto di beni emesso dall'Acquirente nei confronti del Fornitore, dotato di numero di identificazione e di data di emissione e recante l'indicazione della quantità dei beni, il prezzo, i termini e le modalità di pagamento del prezzo, il termine, il luogo e le modalità di consegna dei beni, il richiamo alle presenti CGA e/o ogni altra condizione, speciale rispetto a quelle contenute nelle presenti CGA, e/o l'indicazione degli altri documenti contrattuali che compongono il Contratto, mediante puntuale menzione dei relativi dati identificativi, quali, a titolo solamente esemplificativo, denominazione, numero e/o codice e/o data di compilazione di detti documenti.  
Tutti i requisiti dell'Ordine di Acquisto possono essere soggetti a AQG (Assicurazione Qualità Governativa). Il Fornitore sarà informato di qualsiasi attività di AQG da eseguire e la relativa norma di riferimento (AQAP).
8. **Parti:** l'Acquirente e il Fornitore.
9. **Prodotti:** i beni oggetto della fornitura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: materiali, componenti, macchinari, strumenti, hardware, software, parti di ricambio, documentazione tecnica e/o certificazioni richieste per legge e/o dall'Ordine, manuali di istruzione, uso e manutenzione).
10. **Specifiche tecniche:** le condizioni contrattuali poste dall'Acquirente circa le caratteristiche tecniche dei Prodotti, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, funzioni, qualità, misure, ivi compresi calcoli e disegni di progetto.

## Art. 1 Documenti contrattuali e validità del Contratto

- 1.1 Il Contratto è composto dalle CGA e dall'Ordine nonché da eventuali ulteriori documenti recanti particolari condizioni contrattuali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Specifiche Tecniche e le Condizioni Speciali.
- 1.2 In caso di contrasto fra condizioni contrattuali disciplinanti il medesimo oggetto, poste dai differenti documenti che formano il Contratto, devono ritenersi prevalenti – e dunque applicabili – le condizioni poste dai seguenti documenti contrattuali secondo l'ordine di prevalenza sotto riportato:  
(I) Specifiche Tecniche;  
(II) Ordine;  
(III) Condizioni Speciali;  
(IV) CGA.  
Le Parti concordano espressamente e di volta in volta l'ordine di prevalenza, in caso di contrasto, fra i documenti contrattuali sopra menzionati e le condizioni contenute in ulteriori eventuali documenti contrattuali diversi da questi ultimi.
- 1.3 Rimane inteso che le pattuizioni contenute nei documenti contrattuali menzionati agli artt. 1.1 e 1.2 prevalgono comunque su ogni altra condizione, diversa e ulteriore rispetto a dette pattuizioni, che sia riportata in preventivi, documenti di consegna, lettere di vettura, conferme d'ordine e/o altro documento proveniente dal Fornitore, ivi comprese eventuali condizioni generali predisposte da quest'ultimo. Allo stesso modo, le pattuizioni contenute nei documenti contrattuali menzionati agli artt. 1.1 e

1.2 prevalgono su ogni altra condizione diversa e ulteriore rispetto a esse, derivante da usi e/o pratiche tecniche e commerciali generali nonché da pratiche instauratesi in via di fatto nei rapporti fra le Parti.

1.4 Pertanto, nessuna cancellazione, modifica e/o integrazione delle condizioni contrattuali contenute nei documenti di cui agli artt. 1.1 e 1.2 può ritenersi vincolante senza espressa accettazione sottoscritta da rappresentanti delle Parti a ciò autorizzati.

1.5 L'eventuale nullità, totale o parziale, di singole clausole del Contratto non provoca la nullità dell'intero Contratto, il quale, perciò, conserva la propria efficacia per le parti non viziata da nullità.

## Art. 2 Accettazione dell'Ordine

- 2.1 L'Ordine si considera accettato – e si considera stipulato, con detta accettazione, il Contratto – quando il Fornitore restituisce all'Acquirente il modulo di accettazione d'ordine, predisposto dall'Acquirente, sottoscritto dal Fornitore doppiamente, ai fini della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ.
- 2.2 Qualora le presenti CGA siano state sottoscritte dal Fornitore in una fase antecedente all'accettazione dell'Ordine, l'applicazione delle CGA al Contratto deriva dal mero richiamo di esse nell'Ordine e nel modulo di accettazione d'ordine di cui sopra. Al contrario, qualora le CGA non siano già state sottoscritte dal Fornitore in una fase antecedente all'accettazione dell'Ordine, il Fornitore, unitamente al modulo di accettazione d'ordine di cui sopra, deve restituire all'Acquirente le presenti CGA sottoscritte in ogni loro parte dedicata alla firma del Fornitore, ivi compresa quella inerente alla specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ.
- 2.3 La data di stipulazione del Contratto è rappresentata dalla data di ricezione, da parte dell'Acquirente, anche a mezzo telefax o posta elettronica, del modulo di accettazione d'ordine sottoscritto, come sopra specificato, dal Fornitore, unito – ove non precedentemente sottoscritte – alle presenti CGA, sottoscritte anch'esse, come sopra specificato, dal Fornitore. Quando il Fornitore trasmetta detto modulo d'accettazione a mezzo telefax o posta elettronica, è in ogni caso obbligato a far pervenire all'Acquirente, immediatamente dopo, il medesimo modulo – unito, nel caso sopra detto, alle CGA –, recante la sottoscrizione originale del Fornitore.
- 2.4 Ferma la obbligatorietà delle disposizioni di cui agli artt. 2.1, 2.2 e 2.3, l'inizio di esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore, senza preventiva restituzione all'Acquirente del menzionato modulo di accettazione d'ordine – unito, ove previsto, alle presenti CGA – ai sensi dei richiamati artt. 2.1, 2.2 e 2.3, può valere quale accettazione dell'Ordine, se detto inizio di esecuzione è accompagnato da condotte dell'Acquirente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: corrispondenza con cui vengono trasferite informazioni per l'avvio dell'esecuzione, pagamento di un acconto del corrispettivo, ecc.), tali che rivelino la volontà dell'Acquirente di ritenere comunque concluso il Contratto in siffatto modo.
- 2.5 In ogni caso – vale a dire tanto in ipotesi di conclusione del Contratto attraverso l'avvio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2.4, quanto in ipotesi di trasmissione del modulo di accettazione d'ordine a mezzo telefax o posta elettronica ai sensi dell'art. 2.3 –, la restituzione all'Acquirente da parte del Fornitore del modulo di accettazione d'ordine sottoscritto in originale in ogni sua parte dedicata alla firma del Fornitore, ivi compresa quella inerente alla specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., unitamente alla restituzione delle presenti CGA, sottoscritte in originale in ogni loro parte dedicata alla firma del Fornitore, ivi compresa quella inerente alla specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., rappresenta una condizione ai sensi degli artt. 1353 e ss. cod. civ., al cui avveramento è subordinato il diritto del Fornitore al pagamento, in tutto o in parte, del prezzo e/o di somme comunque derivanti dall'esecuzione del Contratto.

## Art. 3 Condizioni e termini di consegna dei Prodotti. Passaggio dei rischi e del titolo di proprietà

- 3.1 I termini e il luogo di consegna dei Prodotti sono indicati nell'Ordine.

L'Ordine reca inoltre specifico richiamo agli Incoterms regolanti la consegna dei Prodotti; detto richiamo deve intendersi riferito agli Incoterms in vigore all'emissione dell'Ordine.

- 3.2 I termini di consegna dei Prodotti devono considerarsi perentori. Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 7 al Fornitore è fatto obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta all'Acquirente del previsto ritardo, indicandone altresì le ragioni e la durata. In difetto di adempimento all'obbligo di comunicazione suddetto da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni da esso derivanti.
- 3.3 Il Fornitore sopporta i rischi di perdita e/o deterioramento e/o danneggiamento dei Prodotti conformemente a quanto previsto nell'Ordine. Ugualmente, la proprietà dei Prodotti si trasferisce dal Fornitore all'Acquirente al momento della consegna degli stessi conformemente all'Incoterm previsto nell'Ordine.
- 3.4 In vista della consegna dei Prodotti, è obbligo del Fornitore avvisare l'Acquirente – mediante comunicazione scritta, anche a mezzo telefax o posta elettronica – che i Prodotti sono pronti per la consegna. Tale comunicazione deve giungere all'Acquirente, nei modi sopra indicati, almeno 15 (quindici) giorni prima che i Prodotti siano pronti per la consegna; con detta comunicazione il Fornitore deve altresì trasmettere all'Acquirente i documenti che, in forza di legge e/o di Contratto, devono essere forniti all'Acquirente affinché quest'ultimo possa ritirare o ricevere in consegna i Prodotti. In ragione di quanto sopra e in ogni caso, al Fornitore è fatto espresso divieto di spedire o comunque consegnare i Prodotti all'Acquirente o al destinatario, se diverso, senza espressa autorizzazione dell'Acquirente, resa per iscritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica.
- 3.5 Rimane inteso che qualora il Fornitore offra di consegnare – o consegnare senza l'autorizzazione di cui all'art. 3.4 – i Prodotti in anticipo rispetto al termine finale previsto per detta consegna, l'Acquirente ha facoltà di rifiutare la consegna anticipata. In tal caso, il Fornitore deve provvedere al deposito e alla custodia – oltre che al ritiro, in caso di consegna senza l'autorizzazione di cui all'art. 3.4 – dei Prodotti a propria cura e spese.
- 3.6 La consegna dei Prodotti deve essere accompagnata da debito DDT, il quale deve recare, oltre a tutte le indicazioni prescritte per legge, il numero identificativo e la data dell'Ordine. Rimane inteso che la sottoscrizione del DDT da parte dell'Acquirente non equivale, in nessun caso, ad accettazione senza riserve dei Prodotti e dunque resta fermo ogni rimedio, nessuno escluso, previsto in favore dell'Acquirente avverso la consegna di Prodotti non corrispondenti all'Ordine e/o di Prodotti viziati e/o mancanti di qualità e/o mal funzionanti.

#### Art. 4 Prodotti consegnati in eccesso

Qualora la quantità di Prodotti consegnata dal Fornitore risulti differente, per eccesso, rispetto a quella ordinata dall'Acquirente, il Fornitore deve provvedere all'immediato ritiro, a propria cura e spese, dei Prodotti in eccesso. Pertanto, nonostante la consegna, unicamente il Fornitore sopporta i rischi di perdita e/o deterioramento e/o danneggiamento dei Prodotti in eccesso e, ugualmente, il Fornitore rimane unico responsabile per danni da essi derivanti. Tuttavia, il Fornitore accetta che l'Acquirente abbia, a sua totale discrezione, la facoltà di acquistare, e dunque di trattenere, in tutto o in parte, anche i Prodotti consegnati in eccesso.

#### Art. 5 Imballaggio ed etichettatura dei Prodotti

- 5.1 È fatto obbligo al Fornitore di imballare ed etichettare i Prodotti nel pieno rispetto delle Specifiche Tecniche e delle norme italiane ed internazionali applicabili allo stoccaggio e al trasporto dei Prodotti. Qualora i Prodotti siano classificati quali merci pericolose, il Fornitore deve altresì imballare ed etichettare tali Prodotti nel pieno rispetto della normativa vigente per lo stoccaggio e il trasporto dei Prodotti così classificati.
- 5.2 In ogni caso, e salvo differenti indicazioni dell'Acquirente, sull'imballo dei Prodotti il Fornitore deve indicare, in modo che risulti visibile, la propria ragione sociale o denominazione, il numero di Ordine, il tipo e la quantità di Prodotti, il 'codice prodotto' del Fornitore e il 'codice prodotto' riportato nell'Ordine dell'Acquirente, l'indicazione di origine dei Prodotti, il luogo di consegna, l'Acquirente e il destinatario, se diverso.
- 5.3 Allo stesso modo, fermo quanto sopra, il Fornitore deve in ogni caso imballare ed etichettare i Prodotti secondo tutte quelle specifiche modalità che siano eventualmente indicate in Contratto e, comunque, in maniera

tale da assicurare che i Prodotti siano protetti da rischi di danneggiamento e/o isolati contro rischi di danneggiamento a carico di cose e/o persone.

- 5.4 Posti gli obblighi di cui al presente articolo in capo al Fornitore, quest'ultimo è obbligato a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsivoglia sanzione, pretesa, richiesta di risarcimento od ogni altro onere, nessuno escluso, derivante dal mancato rispetto da parte del medesimo Fornitore degli obblighi suddetti.

#### Art. 6 Documentazione e certificazioni relative ai beni oggetto di Ordine

- 6.1 La consegna dei Prodotti deve ritenersi completata quando i beni oggetto di Ordine siano provvisti della documentazione e/o delle certificazioni richieste nell'Ordine e/o dovute per legge.
- 6.2 La mancata o solo parziale consegna della documentazione e/o certificazioni di cui sopra equivale a mancata – in quanto incompleta – consegna dei Prodotti.

#### Art. 7 Ritardata consegna dei Prodotti. Penali

- 7.1 In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti rispetto ai termini indicati nell'Ordine, imputabile al Fornitore, quest'ultimo è tenuto al pagamento, in favore dell'Acquirente, di una penale di ammontare pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore dei Prodotti consegnati in ritardo (i.e.: prezzo complessivo dei Prodotti, dedotta l'IVA o altra imposta equivalente), per ogni giorno di ritardo. L'ammontare della penale non può tuttavia superare il 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordine. Ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., rimane comunque fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno ulteriore.
- 7.2 Qualora detto ritardo superi di 60 (sessanta) giorni i termini indicati nell'Ordine, all'Acquirente è data facoltà di ritenere risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fatto salvo il diritto del medesimo Acquirente al risarcimento del danno.

#### Art. 8 Prodotti soggetti a prova o collaudo da parte dell'Acquirente

- 8.1 Qualora i Prodotti siano soggetti a prova o collaudo da parte dell'Acquirente presso il Fornitore, quest'ultimo deve avvisare l'Acquirente – mediante comunicazione scritta, anche a mezzo telefax o posta elettronica – che i Prodotti sono pronti per la prova o collaudo; tale comunicazione deve giungere all'Acquirente, nei modi sopra indicati, almeno 15 (quindici) giorni prima che i Prodotti siano pronti per la prova o collaudo.
- 8.2 L'Acquirente deve procedere alla prova o collaudo dei Prodotti entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data indicata dal Fornitore nella comunicazione di preavviso di cui all'art. 8.1.
- 8.3 Rimane inteso che, in caso di Prodotti soggetti a prova o collaudo presso il Fornitore, i termini di cui agli artt. 3.1 e 3.2 sono da intendersi quali termini ultimi entro i quali il Fornitore deve approntare per la prova o collaudo Prodotti che siano conformi a quanto richiesto dall'Acquirente nel Contratto.
- 8.4 Pertanto, qualora i Prodotti non superino la prova o collaudo, il Fornitore è tenuto a sostituire prontamente i Prodotti o a effettuare prontamente interventi sugli stessi, affinché risultino conformi a quanto richiesto dall'Acquirente nel Contratto. Tali sostituzioni e/o interventi sono a totale carico del Fornitore e al ritardo – derivante dalle predette sostituzioni e/o interventi – maturato dal Fornitore rispetto ai termini di cui all'art. 8.3, detratto il periodo sfruttato dall'Acquirente per procedere alla prova o collaudo dei Prodotti di cui all'art. 8.2, si applica quanto previsto all'art. 7.
- 8.5 Qualora sia convenuto che, all'esito positivo della prova o collaudo presso il Fornitore comunicato ai sensi del successivo art. 8.9, i Prodotti debbano essere consegnati all'Acquirente entro un dato termine da tale comunicazione secondo condizioni di resa diverse da 'franco stabilimento Fornitore' (o formulazione equivalente), anche al ritardo maturato dal Fornitore rispetto a detto ultimo termine si applica quanto previsto all'art. 7.
- 8.6 Qualora sia convenuto che la prova o collaudo dei Prodotti si svolga presso l'Acquirente (o il cliente dell'Acquirente), quest'ultimo deve procedere alla prova o collaudo entro 30 (trenta) giorni successivi alla consegna.

- 8.7 In caso di mancato superamento di detta prova o collaudo, il Fornitore è tenuto a sostituire prontamente i Prodotti o a effettuare prontamente interventi sugli stessi, affinché risultino conformi a quanto richiesto dall'Acquirente nel Contratto. Tali sostituzioni e/o interventi sono a totale carico del Fornitore.
- 8.8 Al periodo di ritardo maturato dal Fornitore rispetto ai termini di consegna, per avere consegnato all'Acquirente Prodotti non conformi a quanto richiesto dall'Acquirente nel Contratto e necessitanti perciò delle predette sostituzioni e/o interventi, detratto il periodo sfruttato dall'Acquirente per procedere alla prova o collaudo dei Prodotti di cui all'art. 8.6, si applica quanto previsto all'art. 7.
- 8.9 All'esito positivo della prova o collaudo dei Prodotti, tanto presso il Fornitore quanto presso l'Acquirente, l'Acquirente emette in favore del Fornitore un documento attestante detto esito, denominato 'Rapporto di Collaudo'.
- 8.10 Rimane inteso che l'emissione del 'Rapporto di Collaudo' non equivale ad accettazione senza riserve dei Prodotti e, pertanto, non esclude l'applicazione di alcuna delle garanzie previste in favore dell'Acquirente, quale che sia la natura dei vizi e/o delle mancanze di qualità e/o dei mal funzionamenti dei Prodotti.
- 8.11 È inoltre espressamente convenuto che, in caso di prova o collaudo dei Prodotti presso l'Acquirente, il pagamento del prezzo dei Prodotti è subordinato all'esito positivo di detta prova o collaudo; pertanto, fermi i termini di pagamento di cui all'art. 11.1 a favore dell'Acquirente, decorsi gli stessi senza che la prova o collaudo abbia avuto esito positivo, l'Acquirente può rifiutarsi di provvedere al pagamento sino al raggiungimento di tale esito.
- 8.12 Ugualmente, è espressamente convenuto che, in caso di consegne ripartite in fasi e di prova o collaudo, presso l'Acquirente, di quanto forma oggetto delle singole consegne al termine delle relative fasi, il pagamento del prezzo che si è pattuito di effettuare in riferimento alle singole consegne è subordinato all'esito positivo di detta prova o collaudo; pertanto, fermi i termini di pagamento di cui all'art. 11.1 a favore dell'Acquirente, decorsi gli stessi senza che la prova o collaudo abbia avuto esito positivo, l'Acquirente può rifiutarsi di provvedere al pagamento sino al raggiungimento di tale esito.

#### Art. 9 Prezzi

- 9.1 I prezzi concordati sono fissi e invariabili. Pertanto, è espressamente esclusa ogni modifica degli stessi, anche a fronte di mutamenti dei costi a carico del Fornitore, quali che essi siano e quali che ne siano le cause.
- 9.2 Detti prezzi devono intendersi remunerativi di ogni costo, nessuno escluso, sostenuto dal Fornitore ai fini della produzione e/o vendita dei Prodotti, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di imballaggio e di trasporto, se convenuto, quest'ultimo, a carico del Fornitore.

#### Art. 10 Fatturazione

- 10.1 Ai fini del pagamento del prezzo, il Fornitore può emettere fattura relativa ai Prodotti oggetto di Ordine all'atto della consegna dei Prodotti (o, qualora si sia pattuito di ripartire in fasi la predetta consegna e il pagamento del prezzo, all'atto delle singole consegne). In caso di Prodotti sottoposti a prova o collaudo presso il Fornitore ai sensi dell'art. 8, con condizioni di resa 'franco stabilimento Fornitore' (o formulazione equivalente), il Fornitore può emettere fattura subordinatamente all'emissione del 'Rapporto di Collaudo' di cui all'art. 8.9.
- 10.2 La fattura deve essere emessa in conformità delle norme di legge e riportare i seguenti dati:
- numero identificativo e data dell'Ordine;
  - descrizione, quantità e prezzo unitario dei Prodotti;
  - numero identificativo dei Prodotti assegnato dal Fornitore;
  - numero identificativo dei Prodotti riportato nell'Ordine;
  - coordinate bancarie intestate al Fornitore, ai fini della esecuzione dei pagamenti;

deve inoltre essere accompagnata da copia del 'Rapporto di Collaudo' nei casi in cui i Prodotti siano stati sottoposti a prova o collaudo presso il Fornitore, ai sensi dell'art. 8.

- 10.3 Qualora la fattura risulti mancare di uno dei dati indicati all'art. 10.2 e/o non risulti unita al 'Rapporto di Collaudo', ove previsto, oppure risulti riportare, riguardo ai Prodotti, dati discordanti rispetto ai Prodotti ordinati e/o consegnati (sia perché quanto consegnato non corrisponde, in tutto o in parte, a quanto ordinato e ripetuto in fattura, sia perché quanto consegnato corrisponde integralmente a quanto ordinato ma non ripetuto, in tutto o in parte, in fattura, sia perché quanto consegnato corrisponde integralmente a quanto riportato in fattura ma non, in tutto o in parte, a quanto ordinato), può essere respinta dall'Acquirente; in tali casi, il Fornitore è tenuto a emettere nuova fattura conforme a quanto sopra prescritto e, contestualmente – in caso di non corrispondenza fra quanto consegnato e quanto ordinato –, a ripetere o completare la consegna dei Prodotti in conformità a quanto ordinato ovvero a ritirare i Prodotti consegnati in eccesso nei casi di cui all'art. 4.

#### Art. 11 Termini e modalità di pagamento

- 11.1 Il pagamento del prezzo deve essere eseguito dall'Acquirente entro il termine previsto nell'Ordine, decorrente dall'emissione di relativa fattura conformemente alle previsioni di cui al precedente art. 10.
- 11.2 Detto pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario del Fornitore indicato in fattura ai sensi dell'art. 10.2. Ai fini del rispetto del termine di pagamento deve tenersi conto della data valuta beneficiario.
- 11.3 Il pagamento in tutto o in parte del prezzo non equivale ad accettazione senza riserve dei Prodotti e dunque resta fermo ogni rimedio, nessuno escluso, previsto in favore dell'Acquirente avverso la consegna di Prodotti non corrispondenti all'Ordine e/o di Prodotti viziati e/o mancanti di qualità e/o mal funzionanti.
- 11.4 All'Acquirente è data facoltà di compensare le somme dovute al Fornitore a titolo di pagamento del prezzo con quelle dovute dal Fornitore all'Acquirente a titolo di penali per ritardo ai sensi dell'art. 7 e/o per addebito di costi, spese o altri oneri ai sensi dell'art. 12.4, secondo periodo.

#### Art. 12 Garanzia di buon funzionamento

- 12.1 Ai sensi dell'art. 1512 cod. civ., il Fornitore garantisce all'Acquirente il buon funzionamento dei Prodotti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla loro messa in opera e comunque non oltre 36 (trentasei) mesi dalla data di consegna.
- 12.2 Il Fornitore si impegna a ispezionare e quindi a sostituire o riparare – a seconda che l'Acquirente richieda di sostituire o riparare – i Prodotti o loro singoli componenti, qualora, durante il periodo di garanzia sopra stabilito, vengano riscontrati guasti o mal funzionamenti dei Prodotti o di loro singoli componenti oppure difetti dei medesimi Prodotti o loro singoli componenti tali da rendere i Prodotti inefficienti rispetto allo scopo cui sono destinati o comunque inadeguati a conseguire i risultati richiesti dall'Acquirente. Ogni spesa, nessuna esclusa, per le ispezioni, sostituzioni e riparazioni suddette (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese per trasferte, trasporti, smaltimento Prodotti o componenti sostituiti o materiale di risulta dell'attività di riparazione) sono a esclusivo carico del Fornitore, senza che lo stesso possa pretendere alcunché e ad alcun titolo dall'Acquirente.
- 12.3 Ai fini della presente garanzia, l'Acquirente è tenuto, a pena di decadenza, a denunciare al Fornitore per iscritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica, il difetto dei Prodotti, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua scoperta. L'azione per far valere detta garanzia si prescrive, ai sensi dell'art. 1512, comma 1, cod. civ., in 6 (sei) mesi da tale scoperta.
- 12.4 Il Fornitore è tenuto, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della denuncia dell'Acquirente di cui all'art. 12.3, a intervenire per ispezionare i Prodotti e quindi, entro e non oltre il termine concordato con l'Acquirente all'esito dell'ispezione, a sostituire o riparare i Prodotti o loro singoli componenti. In difetto, l'Acquirente ha facoltà di procedere a dette ispezioni, sostituzioni o riparazioni in proprio o con l'ausilio di terzi, addebitando al Fornitore ogni costo, spesa o altro onere conseguentemente sopportato. È fatto salvo, in tale caso, il diritto dell'Acquirente al risarcimento di ogni ulteriore danno.

- 12.5 L'obbligo derivante dalla presente garanzia è adempiuto dal Fornitore quando i Prodotti o loro singoli componenti vengano sostituiti con altri perfettamente funzionanti o comunque idonei a conseguire i risultati richiesti, aventi le medesime caratteristiche di quelli oggetto di Ordine, oppure quando vengano riparati in modo da riportarli allo stato di efficienza che devono conservare durante tutto il periodo di garanzia.
- 12.6 In caso di inadempimento del Fornitore al presente obbligo di garanzia e sino al completo adempimento di esso ai sensi dell'art. 12.5, l'Acquirente ha facoltà di sospendere il pagamento del prezzo o di altre somme dovute al Fornitore in forza del Contratto.
- 12.7 È fatto comunque salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno causato da guasti, mal funzionamenti o difetti dei Prodotti o di loro singoli componenti oggetto del presente obbligo di garanzia.
- 12.8 In caso di sostituzione da parte del Fornitore, durante il periodo di garanzia, di Prodotti o di loro singoli componenti, ai prodotti o componenti nuovi si applica, con decorrenza dalla data di sostituzione e per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, la garanzia disciplinata dal presente articolo.
- 12.9 In caso di fornitura di Prodotti a vita limitata (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: prodotti chimici, pile, batterie, detonatori), qualora la data di scadenza desiderata non sia espressamente indicata nell'Ordine, i Prodotti devono essere forniti con una vita residua pari ad almeno l'80% (ottanta per cento) della loro vita nominale. Il Fornitore garantisce l'utilizzabilità dei Prodotti sino alle date di scadenza indicate nell'Ordine o per tutta la vita residua di cui sopra; pertanto, qualora i Prodotti risultino inutilizzabili prima delle previste scadenze o del decorso del periodo di vita residua, il Fornitore, a proprio esclusivo carico, è tenuto alla pronta sostituzione degli stessi con altrettanti Prodotti utilizzabili. Si applicano, al caso di specie, i termini di cui all'art. 12.3. È fatto sempre salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento di eventuali danni derivanti da violazioni delle disposizioni di cui alla presente clausola.
- 12.10 Rimane inteso che le prestazioni oggetto degli obblighi di garanzia di cui al presente art. 12 devono essere rese dal Fornitore tanto in favore dell'Acquirente, quanto in favore di successori o aventi causa dello stesso.
- 12.11 Qualora il Contratto abbia ad oggetto un lotto di Prodotti e la denuncia effettuata dall'Acquirente ai sensi dell'art. 12.3 sia relativa anche a uno solo dei Prodotti di tale lotto, gli obblighi e gli oneri previsti a carico del Fornitore dal presente articolo si applicano, nei termini e alle condizioni dallo stesso previste, con riferimento a tutti i Prodotti del lotto.

### Art. 13 Altre garanzie e obblighi del Fornitore

- 13.1 Fermo quanto previsto all'art. 12, il Fornitore garantisce, altresì, che i Prodotti sono immuni da vizi e/o mancanza di qualità che li rendono idonei all'uso cui sono destinati, ai sensi dell'art. 1490 e ss. cod. civ.
- 13.2 In tali casi, salvo il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 1495, comma 3, cod. civ., per far valere i rimedi di cui agli artt. 1492 e ss. cod. civ. (i.e.: risoluzione del contratto o riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno), è espressamente convenuto che il termine per la denuncia dall'Acquirente al Fornitore dei vizi e/o mancanza di qualità, da farsi per iscritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica, è di 60 (sessanta) giorni dalla scoperta di detti vizi e/o mancanza di qualità.
- 13.3 Il Fornitore si impegna a informare prontamente l'Acquirente in caso di sospetto o scoperta di contraffazione del proprio materiale o propri componenti, in caso di sospetto o scoperta di consegna di materiale contenente malware.

### Art. 14 Danni a terzi da Prodotti difettosi

- 14.1 Per qualunque danno a cose o persone di terzi cagionato da Prodotti difettosi è responsabile il Fornitore.
- 14.2 Conseguentemente, il Fornitore è obbligato a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsivoglia sanzione, pretesa, richiesta di risarcimento od ogni altro onere, nessuno escluso, derivante da detti Prodotti difettosi.

### Art. 15 Diritti di terzi

- 15.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti non sono fabbricati e venduti in violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi.

- 15.2 Conseguentemente, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsivoglia sanzione, pretesa, richiesta di risarcimento od ogni altro onere, nessuno escluso, derivante dalle violazioni suddette.
- 15.3 Allo stesso modo, il Fornitore è tenuto al risarcimento di ogni danno derivato all'Acquirente dalle menzionate violazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per sequestro, distruzione o comunque mancato utilizzo dei Prodotti fabbricati e/o venduti in violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi).

### Art. 16 Comodato di attrezzature, strumenti, apparecchiature, software dell'Acquirente

- 16.1 Qualora l'Acquirente abbia consegnato al Fornitore attrezzature, strumenti, apparecchiature o software propri o comunque nella propria disponibilità, al mero fine della fabbricazione dei Prodotti, il Fornitore è tenuto a restituire all'Acquirente detti beni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei Prodotti all'Acquirente, nel stesso stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Fermo quanto previsto agli art. 16.3 e 24.4, in tutti i casi di cessazione del Contratto, quale che ne sia la causa, il Fornitore è tenuto alla medesima restituzione e nel medesimo termine, decorrente dalla predetta cessazione.
- 16.2 In caso di ritardo nella restituzione, il Fornitore è tenuto al pagamento, in favore dell'Acquirente, di una penale di ammontare pari a Euro 200,00 (duecento) per ogni settimana completa di ritardo. Ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., rimane comunque fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno ulteriore.
- 16.3 Qualora l'Acquirente abbia consentito al Fornitore di detenere i beni di cui all'art. 16.1, per servirsene ai fini della esecuzione di un numero indeterminato, e tuttavia eventuale, di Ordini, il Fornitore, una volta che abbia cessato di servirsene relativamente all'esecuzione di un dato Ordine, è tenuto alla restituzione di detti beni non appena l'Acquirente la richieda. In caso di ritardo rispetto al termine per la restituzione indicato dall'Acquirente, si applica l'art. 16.2.
- 16.4 Fermi gli ordinari obblighi a carico del Fornitore ai sensi degli artt. 1803 e ss. cod. civ., quale comodatario dei beni di cui all'art. 16.1 il Fornitore è altresì tenuto a eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria di tali beni.
- 16.5 Al Fornitore è fatto espresso divieto di utilizzare i beni di cui all'art. 16.1 per qualunque scopo diverso dalla fabbricazione dei Prodotti in favore dell'Acquirente. In caso di inadempimento a detto obbligo e per ciascuna violazione di esso, il Fornitore è tenuto a versare all'Acquirente una penale di ammontare pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), salvo il risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.

### Art. 17 Clausola di riservatezza

- 17.1 Ai fini degli obblighi di cui alla presente articolo, viene stabilito che con il termine 'Informazioni Confidenziali' si intende indicare dati, informazioni tecniche commerciali e/o finanziarie, campioni, disegni, specifiche di progetto, specificazioni di materiali, note di calcolo, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti simili di natura confidenziale e nella titolarità di una delle Parti e/o di società controllanti, controllate o collegate ad essa, che vengano trasmesse da una parte all'altra ai fini dell'esecuzione del Contratto, usando la dicitura 'Confidenziale', 'Confidential', 'Proprietary Information' o 'Riservata' e/o qualsiasi altra dicitura che serva in ogni caso a indicare il carattere di riservatezza del contenuto della trasmissione, o comunque tutte le informazioni sopra indicate che non siano di dominio pubblico. Ai fini della presente clausola, si intendono di dominio pubblico le informazioni generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, sempre che detta generale conoscenza o agevole accessibilità alle informazioni di cui si tratta non sia effetto di violazioni del presente o di altro atto di impegno o di violazioni di diritti di proprietà industriale riconosciuti, per legge, a tutela di informazioni aziendali riservate della parte che comunica dette informazioni.
- 17.2 La parte che riceve dall'altra 'Informazioni Confidenziali' deve mantenerle riservate, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, le 'Informazioni Confidenziali' non possono essere divulgate in alcun modo a terzi e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del

Contratto. Per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso da rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o sub-contraenti della parte che riceve le 'Informazioni Confidenziali' che siano coinvolti nella esecuzione del Contratto. Ciascuna parte garantisce e assicura all'altra che detto impegno di riservatezza è stato osservato anche in fase di trattative.

- 17.3 Ai fini di cui sopra, la parte che le riceve può trasmettere o rivelare le 'Informazioni Confidenziali' esclusivamente a propri rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o sub-contraenti ai quali occorrono ai fini della esecuzione del Contratto, avendo cura di vincolare gli stessi al medesimo impegno di riservatezza di cui alla presente clausola.
- 17.4 Al termine, quale che ne sia la causa, del Contratto, ciascuna parte deve restituire all'altra – o, in caso di trasmissione per via telematica, cancellare in maniera definitiva o distruggere – senza trattenere copia alcuna, ogni e qualsiasi documento, sia esso cartaceo, informatico o su altro supporto, ricevuta da detta altra parte e recante 'Informazioni Confidenziali'. Ugualmente, anche prima della suddetta cessazione del Contratto, quando le 'Informazioni Confidenziali' non siano più di alcuna utilità alla esecuzione del medesimo Contratto, la parte che le ha ricevute deve provvedere alla restituzione e/o cancellazione e/o distruzione di cui sopra dietro espressa richiesta scritta, anche a mezzo telefax o posta elettronica, della parte che le ha comunicate. Rimane inteso che, anche successivamente alla cessazione di ogni effetto del Contratto e alla restituzione e/o cancellazione e/o distruzione delle 'Informazioni Confidenziali' ai sensi di cui sopra, alla parte che le ha ricevute è fatto espresso divieto di divulgare e/o utilizzare abusivamente le 'Informazioni Confidenziali'.
- 17.5 Il rispetto degli obblighi di cui alla presente clausola è escluso nei seguenti casi:
- quando la parte ricevente le informazioni è già a conoscenza del loro contenuto, in quanto rappresentato da informazioni di dominio pubblico; rimane tuttavia fermo l'obbligo di non utilizzare, salvo quanto consentito per l'esecuzione del Contratto, le informazioni il cui contenuto, benché di dominio pubblico, siano oggetto di brevetto o di altro diritto di proprietà industriale titolato della parte comunicante le informazioni;
  - quando la parte ricevente le informazioni è obbligata, per legge e/o per ordine legittimo di un'autorità, a rivelare il contenuto delle 'Informazioni Confidenziali'; in tal caso, tuttavia, è fatto espresso obbligo alla parte ricevente di informare tempestivamente la parte comunicante, prima di dare seguito a quanto sopra, della dovuta rivelazione e dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle 'Informazioni Confidenziali' diverse e ulteriori rispetto a quelle che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la parte ricevente è tenuta per legge e/o per ordine legittimo di un'autorità.
- 17.6 Salvi gli scopi e gli obblighi nascenti dal Contratto, il presente impegno non determina, per nessuna delle Parti, l'obbligo di rivelare all'altra 'Informazioni Confidenziali', né attribuisce alla parte ricevente diritti di licenza o comunque di sfruttamento, quale che sia, a beneficio proprio e/o di terzi, del contenuto delle 'Informazioni Confidenziali'.
- 17.7 In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo e per ciascuna violazione di essi, la parte inadempiente è tenuta a versare all'altra una penale di ammontare pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), salvo il risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.

#### **Art. 18 Accesso agli impianti del Fornitore**

- 18.1 Il Fornitore si obbliga a consentire all'Acquirente – e dunque a rappresentanti o comunque personale dello stesso a ciò incaricato – l'accesso presso uffici, stabilimenti o depositi propri o di propri eventuali sub-contraenti, al fine di consentire verifiche riguardo alla fabbricazione dei Prodotti.
- 18.2 Rimane inteso che tali verifiche e/o le informazioni ricevute o apprese dall'Acquirente in occasione del predetto accesso non valgono a sollevare il Fornitore da responsabilità per inadempimento degli obblighi derivanti a suo carico dal Contratto.
- 18.3 I controlli, le ispezioni e gli audit saranno eseguiti dall'Acquirente in base alla corrente versione della AQAP 2110 "NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production".

#### **Art. 19 Forza maggiore**

- 19.1 Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto si verifichi un evento di forza maggiore, gli obblighi delle Parti derivanti da esso sono sospesi per tutta la durata di detto evento.
- 19.2 Per evento di forza maggiore si intende ogni fatto imprevedibile e fuori dal ragionevole controllo delle Parti, tale da impedire la regolare esecuzione degli obblighi contrattuali; sono da qualificarsi come eventi di forza maggiore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, scioperi nazionali di categoria, guerre, sommosse, embarghi, atti di terrorismo.
- 19.3 La parte che intenda invocare la causa di forza maggiore deve darne comunicazione scritta, anche a mezzo telefax o posta elettronica, all'altra entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell'evento e successiva conferma – sempre per iscritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica – entro 15 (quindici) giorni dallo stesso evento, allegando, ove necessario, documentazione proveniente da Pubblica Autorità attestante la sussistenza della causa di forza maggiore.
- 19.4 Rimane inteso che l'evento di forza maggiore non esonera la parte che lo invoca dall'obbligo di collaborazione; tale parte, pertanto, è tenuta a evitare o ridurre, sin dove possibile, le conseguenze dannose derivanti dall'evento di cui si tratta.
- 19.5 Qualora l'evento di forza maggiore che riguardi il Fornitore si protragga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, l'Acquirente ha facoltà di recedere immediatamente dal Contratto, in qualunque fase esso si trovi, mediante comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata a/r, al Fornitore. Al Fornitore non è dovuto alcunché in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'Acquirente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, indennizzi, risarcimenti, ecc.). È fatto salvo, tuttavia, l'obbligo di pagamento del prezzo per quella parte di Prodotti che sia già stata consegnata dal Fornitore all'Acquirente.
- 19.6 In caso di recesso ai sensi dell'art. 19.5, primo periodo, è facoltà dell'Acquirente acquistare dal Fornitore quella parte di fornitura che, benché non completata e dunque non ancora consegnata, sia di interesse dell'Acquirente; il prezzo per detta parte di fornitura è determinato riducendo in misura proporzionale il prezzo pattuito in Contratto per l'intera fornitura.
- 19.7 Rimane inteso che, con riferimento a quanto forma oggetto di consegna ai sensi degli artt. 20.5, ultimo periodo, e 19.6, resta fermo ogni obbligo previsto, per legge o per Contratto, a carico del Fornitore.

#### **Art. 20 Sospensione del Contratto**

- 20.1 Fuori dai casi previsti all'art. 19, l'Acquirente, in qualunque momento e previa comunicazione scritta, anche a mezzo telefax o posta elettronica, al Fornitore, ha facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto per il tempo reso necessario dai motivi che determinano l'esercizio di detta facoltà e che sono indicati nella predetta comunicazione scritta dell'Acquirente al Fornitore.
- 20.2 Pertanto, ricevuta tale comunicazione, il Fornitore è tenuto a interrompere l'esecuzione del Contratto e a farsi integrale carico della conservazione e custodia dei Prodotti o loro parti già realizzati ma non ancora consegnati all'Acquirente.
- 20.3 Cessati i motivi che hanno determinato la sospensione, l'Acquirente deve darne pronta comunicazione scritta, anche a mezzo telefax o posta elettronica, al Fornitore, il quale è tenuto alla immediata ripresa dell'esecuzione del Contratto.
- 20.4 In caso di sospensione, tutti i termini contrattuali sono prorogati di un periodo pari a quello di durata della stessa.
- 20.5 Rimane inteso che, nei casi di sospensione disciplinati dal presente articolo, nulla è dovuto dall'Acquirente al Fornitore a titolo di risarcimento o mero indennizzo.

#### **Art. 21 Divieto di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti**

- 21.1 Al Fornitore è fatto espresso divieto di cedere, in tutto o in parte, il Contratto a terzi, salvo il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. In caso di

cessione, il Fornitore cedente non è comunque liberato dalle obbligazioni derivanti dal Contratto, se l'Acquirente ceduto non vi consente.

- 21.2 Ugualmente, al Fornitore è fatto espresso divieto di cedere a terzi crediti, quali che siano, derivanti dal Contratto, salvo il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

#### **Art. 22 Divieto di sub-fornitura**

- 22.1 Fuori dai casi in cui il Fornitore sia mero rivenditore dei Prodotti, al Fornitore è fatto espresso divieto di acquistare o far fabbricare da terzi, in tutto o in parte, i Prodotti ordinati dall'Acquirente, salvo il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.
- 22.2 In tali casi, resta inteso che il Fornitore rimane l'unico soggetto responsabile verso l'Acquirente del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto.

#### **Art. 23 Autorizzazioni del Fornitore**

- 23.1 Il Fornitore garantisce di essere in possesso di valide autorizzazioni e/o licenze e/o nullaosta e/o abilitazioni rilasciate dalle competenti Autorità, obbligatorie, per previsione normativa, ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei Prodotti.
- 23.2 Conseguentemente, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsivoglia sanzione, pretesa, richiesta di risarcimento od ogni altro onere, nessuno escluso, derivante dal difetto, in capo al Fornitore, delle suddette autorizzazioni, licenze, nullaosta o abilitazioni.
- 23.3 Allo stesso modo, il Fornitore è tenuto al risarcimento di ogni danno derivato all'Acquirente dalla violazione del presente obbligo di garanzia da parte del Fornitore.

#### **Art. 24 Clausola risolutiva espressa**

- 24.1 Fermi i casi di risoluzione di diritto già previsti nelle presenti CGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., sono altresì causa di risoluzione di diritto del Contratto le violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti: art. 5.1 (Imballaggio ed etichettatura dei Prodotti); art. 12 (Garanzia di buon funzionamento); art. 15 (Diritti di terzi); artt. 16.4 e 16.5 (obblighi del comodatario); art. 17 (Clausola di riservatezza); art. 18 (Accesso agli impianti del Fornitore); art. 21 (Divieto di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti); art. 22 (Divieto di sub-fornitura); art. 23 (Autorizzazioni del Fornitore).
- 24.2 In tali casi, ai sensi dell'art. 1456, comma 2, cod. civ., la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata manifesta per iscritto all'altra la volontà di valersi della presente clausola risolutiva.
- 24.3 Nei casi di cui sopra, è fatto sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati a una parte a causa degli inadempimenti dell'altra.
- 24.4 In tutti i casi di risoluzione di diritto previsti dalle CGA, quando essa sia causata da fatto e colpa del Fornitore, quest'ultimo, alla ricezione della manifestazione di volontà dell'Acquirente di valersi della clausola risolutiva espressa, è tenuto a restituire all'Acquirente, entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi a detta ricezione, tutto il materiale consegnatogli dall'Acquirente ai fini dell'esecuzione del Contratto, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i beni di cui all'art. 16 e i documenti recanti 'Informazioni Confidenziali' di cui all'art. 17. In caso di ritardo rispetto a detto termine, il Fornitore è tenuto al pagamento, in favore dell'Acquirente, di una penale di ammontare pari a Euro 200,00 (duecento) per ogni settimana completa di ritardo. Ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., rimane comunque fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno ulteriore.

#### **Art. 25 Procedure concorsuali e condizioni di insolvenza. Facoltà di recesso**

- 25.1 Qualora il Fornitore sia assoggettato a procedure concorsuali, ovvero sia posto in liquidazione o, comunque, si trovi in condizioni di insolvenza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in caso di sottoposizione dei suoi beni a sequestro o a esecuzione forzata, di avvio nei suoi confronti di procedimento per l'assoggettamento a procedura concorsuale, ecc.), l'Acquirente ha facoltà di recedere immediatamente, e in qualsiasi

momento, dal Contratto, previa comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata a/r, al Fornitore.

- 25.2 In tali casi, al Fornitore non è dovuto alcunché in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'Acquirente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, indennizzi, risarcimenti, ecc.). È fatto salvo, tuttavia, l'obbligo di pagamento del prezzo di quella parte di Prodotti che sia già stata consegnata dal Fornitore all'Acquirente. Allo stesso modo, riguardo a tale parte di Prodotti rimane fermo ogni obbligo previsto, per legge o per Contratto, a carico del Fornitore.

#### **Art. 26 Codice Etico e Modello Organizzativo dell'Acquirente**

- 26.1 Il Fornitore, avendo preso piena e completa visione del 'Codice Etico' dell'Acquirente, che dichiara perciò di conoscere, si obbliga, per tutta la durata del Contratto e nella esecuzione dello stesso, ad attenersi a detto 'Codice Etico', nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari e/o chiunque altro partecipi, per incarico del Fornitore, all'esecuzione del Contratto, osservando e facendo osservare ai soggetti citati una condotta ad esso pienamente conforme.
- 26.2 Ugualmente, il Fornitore, avendo preso piena e completa visione del 'Modello Organizzativo RWMI ex D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti', che dichiara perciò di conoscere, si obbliga, per tutta la durata del Contratto e nella esecuzione dello stesso, a tenere e a far tenere, a suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari e/o chiunque altro partecipi, per incarico del Fornitore, all'esecuzione del Contratto, comportamenti rispettosi di detto 'Modello Organizzativo'.
- 26.3 L'osservanza di ogni disposizione del 'Codice Etico' e del 'Modello Organizzativo' di cui sopra è considerata parte essenziale delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la conclusione del Contratto. Pertanto, in caso di violazione di ognuna di tali disposizioni da parte del Fornitore, all'Acquirente è data facoltà di ritenere risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con salvezza del diritto del medesimo Acquirente al risarcimento del danno.

#### **Art. 27 Trattamento dei dati personali**

I dati personali comunicati dal Fornitore all'Acquirente sono trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto e/o a essi connessi.

#### **Art. 28 Divieto di opporre eccezioni**

Il Fornitore non può opporre eccezioni né agire in via preventiva per ritardare od omettere, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto.

#### **Art. 29 Comunicazioni ai fini dell'esecuzione del Contratto**

Ciascuna parte è tenuta a indicare per iscritto all'altra – nell'Ordine, nel modulo di accettazione dell'Ordine o, successivamente, anche a mezzo telefax o posta elettronica – l'Ufficio, il Dipartimento o la Sezione e, unitamente a essi, una o più persone fisiche che si occupano di seguire l'esecuzione del Contratto e a cui devono essere indirizzate tutte le comunicazioni inerenti al Contratto e alla sua esecuzione.

#### **Art. 30 Legge applicabile**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. È dunque espressamente esclusa l'applicazione di qualunque norma di diritto internazionale ai fini della determinazione della legge applicabile.

#### **Art. 31 Risoluzione delle controversie**

- 31.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione, validità, esecuzione e/o risoluzione del Contratto e qualsiasi altra controversia a ciò connessa e/o collegata, deve essere risolta, in mancanza di una composizione amichevole della lite, mediante arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, istituita presso la Camera di Commercio di Roma, da un arbitro unico nominato in conformità a detto Regolamento, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. È stabilito che l'arbitrato deve avere sede a Roma e svolgersi in lingua italiana.

- 31.2 L'arbitrato è rituale e l'arbitro decide secondo diritto.  
31.3 Il lodo è impugnabile ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e, ai sensi dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., è stabilito che il lodo può essere

impugnato anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

**L'Acquirente**

**Il Fornitore**

**RWM Italia SpA**


Denominazione società/ditta:

**L'Amministratore Delegato**

Carica sociale e nome del legale rappresentante/titolare:

**Ing. Fabio Sgarzi**

Timbro e Firma:



\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., si intendono espressamente approvate per iscritto le seguenti clausole: art. 1.4 (Nullità singole clausole); art. 3.3 (Rischio perdita prodotti); art. 3.4 (Autorizzazione alla consegna); art. 3.5 (Consegna anticipata); art. 4 (Prodotti consegnati in eccesso); art. 5.4 (Obbligo di manleva); art. 7.1 (Penali); art. 7.2 (Risoluzione di diritto); art. 8 (Prodotti soggetti a prova o collaudo da parte dell'Acquirente); art. 9.1 (Prezzi fissi e invariabili); art. 10.3 (Fatturazione manchevole); art. 11.4 (Facoltà di compensazione); art. 12 (Garanzia di buon funzionamento); artt. 14.2 e 15.2 (Obbligo di manleva); artt. 16.2, 16.3, 16.5 e 17.2 (Penali); art. 19.5 (Facoltà di recesso); art. 20 (Sospensione del Contratto); art. 21 (Divieto di cessione del Contratto e dei crediti da esso derivanti); art. 23.2 (Obbligo di manleva); art. 24 (Clausola risolutiva espressa); art. 25 (Procedure concorsuali e condizioni di insolvenza. Facoltà di recesso); art. 26 (Codice Etico e Modello Organizzativo dell'Acquirente); art. 27 (Trattamento dei dati personali); art. 28 (Divieto di opporre eccezioni), art. 30 (Legge applicabile); art. 31 (Risoluzione delle controversie).

Luogo e data: \_\_\_\_\_

**L'Acquirente**

**Il Fornitore**

**RWM Italia SpA**


Denominazione società/ditta:

**L'Amministratore Delegato**

Carica sociale e nome del legale rappresentante/titolare:

**Ing. Fabio Sgarzi**

Timbro e Firma:



\_\_\_\_\_